



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Osservatorio Ambientale Autostrada A11 Firenze – Pisa Nord Tratto Firenze - Pistoia

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazione e, in particolare l'articolo 28;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'articolo 50, comma 1, lettera p), nella parte in cui rinvia a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la disciplina degli Osservatori Ambientali;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 giugno 2021, n. 265, recante le modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del citato decreto n. 265 del 2021, il quale dispone che la Direzione generale del Ministero competente adotta un regolamento tipo di funzionamento interno degli Osservatori ambientali per lo svolgimento dei compiti disposti dal suddetto articolo 3;

VISTO il D.M. n. 220 dell'11 luglio 2023, recante il regolamento di funzionamento degli Osservatori ambientali;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 51 del 21 gennaio 2022, di nomina dell'Osservatorio ambientale "Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord – tratto Firenze Pistoia";

CONSIDERATO che in data 24 febbraio 2022 si è insediato il citato Osservatorio ambientale, come da verbale approvato in data 31 marzo 2022;

VISTO il D.M. 163 del 15 maggio 2023 con il quale è stato nominato Presidente dell'Osservatorio Ambientale "Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord – tratto Firenze Pistoia" il dott. Paolo Amicucci, in sostituzione del Presidente dimissionario ing. Gennaro Dean Salzano;

VISTO il D.M. 318 del 27 settembre 2023 con il quale è stato nominato componente dell'Osservatorio Ambientale "Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord – tratto Firenze Pistoia" il dott. Fabio De Angelis, in sostituzione del dott. Massimo Lepri;

VISTA l'istanza di Verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., nelle more della costituzione dell'Osservatorio Ambientale, con nota prot. ASPI/7126 del 19 aprile 2019, acquisita al prot. MATTM-10485 del 24/04/2019, alle condizioni ambientali di cui al D.M. 134 del 20 maggio 2016, il cui termine di validità è stato prorogato con il decreto D.M. 374 del 15 settembre 2021;

VISTA la nota ARPAT prot. n. 25310 del 31.03.2023 (prot. OAA11FIPT-2023-0000018-EE del 31/3/2023) "AUTOSTRADA A11 - Ampliamento alla terza corsia del tratto Firenze - Pistoia (DEC

VIA MATTM n. 134/2016) – Valutazione della nota di Autostrade per l'Italia prot. n. ASPI/RM/2023/0002664/EU del 14/2/2023 “Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo” (rev. 3 del luglio 2019) – Verifica ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA MATTM n. 134 del 20/5/2016 – riscontro osservazioni nota ARPAT prot. DV.03.04/242.3 del 13 dicembre 2022” (prot. n. OAA11FIPT-2023-0000011-EE del 14/2/2023);

VISTA la Prescrizione A3 contenuta nel Decreto VIA MATTM n. 134 del 20/5/2016 che così recita; “3. Per quanto riguarda il piano di utilizzo si dovrà tenere conto di quanto già indicato nel parere n. 1280 del 28 giugno 2013. In riferimento al C.6 dell'art. 5 del DM 161/2012 si precisa che la durata di validità del PdU è di 40 mesi dall'inizio dei lavori, che devono avvenire entro due anni dalla data di emanazione del Decreto di compatibilità ambientale.”

CONSIDERATE le seguenti prescrizioni contenute nel Provvedimento DVA n. 17407 del 24/7/2013 rilasciato sulla base del parere della CTVA n. 1280 del 28 giugno 2013, a cui la suddetta Prescrizione A3 rimanda, e le valutazioni sul loro stato di ottemperanza evidenziato nel parere ARPAT prot. n. 25310 del 31.03.2023:

Prescrizione 1: «L'Impresa esecutrice ha l'obbligo di effettuare, per le opere all'aperto, la caratterizzazione dei materiali da scavo relativi ai punti risultati inaccessibili e per i punti per i quali non è stato possibile investigare gli strati più profondi in fase progettuale»;

Stato di ottemperanza

Si prende atto della risposta di ASPI e della documentazione indicata, in particolare della Appendice I “Tabella con quadro completo delle indagini ambientali sulla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo” che risponde alla richiesta espressa da ARPAT; pertanto, **la prescrizione è ottemperata**. Si osserva tuttavia che le tavole planimetriche di progetto indicate nella risposta come rappresentative delle aree di scavo (rif. Lotto 1: STD0180+0185; Lotto 2: STD0185+0195) non risulta che esplicitino le aree di scavo stesse, se non considerando che i siti di produzione e destinazione delle terre coincidono rispettivamente con l'attuale impronta autostradale e con i rilevati dell'autostrada ampliata.

Prescrizione 2: «L'Impresa esecutrice ha l'obbligo di effettuare la ricaratterizzazione dei materiali relativi agli scavi all'aperto per la tratta dove sono stati registrati superamenti relativi ai limiti di colonna A per alcuni analiti. I risultati della caratterizzazione dovranno essere forniti all'ARPAT per le valutazioni di competenza.»;

Stato di ottemperanza

Si prende atto della risposta di ASPI, l'Appendice I “Tabella con quadro completo delle indagini ambientali sulla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo” risponde alla richiesta espressa da ARPAT; pertanto **la prescrizione è ottemperata**.

Prescrizione 3: «Nei tratti interessati da falda sub affiorante con soggiacenza inferiore a 100 cm dal piano campagna, il riutilizzo dei materiali da scavo tal quali per l'impiego nei rilevati è consentito per la formazione del primo metro di spessore dal piano di appoggio, nel caso in cui le concentrazioni degli analiti (All. n.4 del DM161/2012) non superino i valori di colonna A Tab. 1 Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La soggiacenza della falda sarà verificata secondo un'unica campagna di misura nel periodo autunno/inverno negli intervalli di tacciato dove la stessa è già stata stimata inferiore a 100 cm. Gli esiti della verifica saranno validati dall'ARPAT prima della realizzazione del rilevato; le misure quali quantitative sulla falda in prossimità dell'interferenza con le opere di progetto saranno riferite alla tabella n. 2 Allegato 5 al Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con densità di campionamento di cui all'Allegato n. 2 del regolamento 161/12.»;

Stato di ottemperanza

Si prende atto della risposta di ASPI e si considera **la prescrizione ottemperata**; tuttavia **non è stato dato seguito alla richiesta ARPAT di riportare la soggiacenza individuata su planimetria**, con contestuale indicazione della suddivisione del tracciato autostradale in aree con soggiacenza < 1 m dal piano di campagna e > 1 m dal piano di campagna, e relativo impiego di materiale che rispetti la colonna A o B. Dal momento che, come indicato nella nota Autostrade e nel Piano di utilizzo (par. 4.6 “Interferenza con porzione satura del terreno”), è previsto che l’Appaltatore esegua una campagna quali-quantitativa in falda nella fase preventiva di corso d’opera, **si ritiene necessario che tale richiesta sia soddisfatta in quell’occasione.**

Prescrizione 4: *«Prima dell’inizio lavori, l’esecutore dovrà presentare ad ARPAT i risultati delle analisi (SEM-EDS di cui al DM 6/09/1994 e D.Lgs. 277/91) finalizzate alla determinazione degli asbesti, eseguite sui campioni prelevati nelle tratte dove presumibilmente per i rilevati esistenti sono stati utilizzati materiali appartenenti alla litologia delle Serpentiniti (ex cave in Prov. di Prato) (carreggiata dir. Firenze: dalla prog. Km 5+000 alla prog. Km 20+000, perf una lunghezza complessiva di 15 Km; carreggiata dir. Pistoia: dalla prog. Km 8+000 alla prog. Km =19+500, per una lunghezza complessiva di 11,5 Km.) con prelievi secondo la densità dei punti d’indagine di cui all’Allegato n.2 del DM161/2012, con prelievo fino alla profondità d’imposta delle opere di progetto.»;*

Stato di ottemperanza

Alla luce delle precisazioni di Autostrade S.p.A si ritiene di poter considerare la prescrizione ottemperata per quanto concerne il contenuto del PUT; tuttavia si ribadisce la richiesta - formulata nel parere ARPAT prot. n. 96224 del 13/12/2022 - di presentazione ad ARPAT, da parte dell’impresa esecutrice e prima dell’inizio dei lavori, di una relazione descrittiva dei campionamenti effettuati, delle metodiche di esame applicate e dei risultati analitici con i relativi rapporti di prova.

Prescrizione 5: *«Le acque utilizzate durante l’operazione di abbattimento delle polveri nella fase di cantierizzazione, nei tratti caratterizzati dalla potenziale presenza di amianto devono essere raccolte e trattate ed il materiale di risulta dal processo di sedimentazione, costruito anche da polveri di cemento e additivi dovrà essere trattato come rifiuto.»;*

Stato di ottemperanza

Nel capitolo 5.4 “GESTIONE DEI MATERIALI IDENTIFICATI COME NON SOTTOPRODOTTI” è riportata la prescrizione che è quindi **ottemperata per quel che riguarda il contenuto del PUT.**

Prescrizione 6: *«In merito alle modalità di utilizzo del trattamento a calce, tenuto conto che il Piano di Utilizzo presentato fa riferimento ad una guida tecnica edita dal Ministero dei trasporti francese»;*

Stato di ottemperanza

In merito a questa prescrizione si ricorda che è stato definito da ASPI, anche mediante un confronto tecnico con ARPAT, il protocollo tecnico “Procedure di stabilizzazione a calce”, che costituisce allegato al Piano di utilizzo. La prescrizione, analoga alla prescrizione C 5.13 del Decreto VIA MATTM n. 134 del 20/5/2016, può considerarsi ottemperata per quel che riguarda il contenuto del PUT.

VISTE le valutazioni effettuate da ARPAT in ordine allo stato di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla nota prot. n. 25310 del 31.03.2023 (prot. OAA11FIPT-2023-0000018-EE del 31/3/2023);

l'Osservatorio ambientale A11 Autostrada A11 Firenze – Pisa nord – tratto Firenze Pistoia,

RITIENE UNANIMEMENTE

per quanto di competenza ed alla luce di quanto premesso, ottemperate le prescrizioni di cui di cui al "Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo" (rev. 3 del luglio 2019) **relativo alla Prescrizione A3 del Decreto VIA MATTM n. 134 del 20/5/2016**, alle condizioni specificate nelle premesse.

Amicucci
Paolo
22.01.2024
15:02:39
UTC



Per l'Osservatorio Ambientale

Il Presidente

dott. Paolo Amicucci

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)